

Nella risoluzione 85/E i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sulle somme indebitamente corrisposte

Il rimborso lo richiede il mutuante

Imposta sostitutiva: rientrano le operazioni degli enti previdenziali

DI FRANCESCO PAU

La richiesta di rimborso dell'imposta sostitutiva sui mutui pagata in misura maggiore dell'aliquota prevista deve essere effettuata dall'ente erogatore del mutuo e non dal contribuente che ha pagato l'imposta. Così l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 85/E del 12 luglio 2006 in relazione alle modalità di rimborso delle somme indebitamente corrisposte per errata applicazione dell'imposta sostitutiva sui mutui. L'articolo 2, comma 1-bis del decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, di cui al dpr 29 settembre 1973, n. 601 e ha esteso le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 di detto decreto alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti e iscritti. Rientrano quindi nell'ambito oggettivo di applicazione della norma le operazioni di mutuo poste in essere dagli enti previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e iscritti. Più specificamente come chiarito dalla circolare 9 maggio 2005, n. 19. Il presupposto di natura soggettiva si verifica quando concorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il soggetto che concede il mutuo (mutuante) sia un ente, un istituto, un fondo o una cassa, che persegue in via istituzionale finalità previdenziali;

b) il mutuatario sia un dipendente del soggetto che eroga il finanziamento o un iscritto allo stesso.

Nel caso di specie si trattava dell'applicazione di un'aliquota più elevata ossia del 2% in luogo dello 0,25% prevista nell'ipotesi in cui il mutuo sia finalizzato all'acquisto della prima casa. Il rimborso può quin-

L'imposta sostitutiva

L'agevolazione sui mutui. Secondo quanto previsto dall'art. 15 del dpr n. 601/73 le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

L'imposta sostitutiva. Stabilisce l'art. 17 del dpr 601/73 che gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva. L'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative sugli altri atti e operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività.

di essere dovuto sia all'applicazione dell'aliquota del 2% in luogo di quella dello 0,25%, prevista dal regime sostitutivo che all'applicazione del regime ordinario in luogo di quello sostitutivo. Diverse sono nelle due ipotesi le modalità di rimborso anche con riguardo ai soggetti legittimati a chiederlo e a diversi uffici competenti a liquidarlo. Se infatti il rimborso è dovuto all'applicazione di un'aliquota più elevata, il rimborso dovrà essere erogato dall'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione. Per l'individuazione del soggetto competente a richiedere il rimborso (legittimato attivo) si dovrà aver riguardo a quanto precisato con

la risoluzione n. 162/05 secondo cui: «L'articolo 17 del dpr 29 settembre 1973, n. 601 (...) stabilisce che i soggetti passivi che "...sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva" sono esclusivamente "gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16...", ai quali la norma non attribuisce alcun diritto od obbligo di rivalsa nei confronti del mutuatario». Legittimato attivo a richiedere il rimborso della maggiore imposta pagata non è quindi il mutuatario ma l'ente erogatore del mutuo anche

Nel mutuo ipotecario è dovuta anche l'imposta nella misura proporzionale del 2% per l'iscrizione

se di fatto è il mutuatario ad avere versato all'ente (nel caso di specie l'Inail) la maggiore imposta. Il rimborso potrebbe però essere dovuto anche all'erronea applicazione del regime ordinario in luogo di quello sostitutivo. Nel mutuo ipotecario oltre all'imposta di registro in misura fissa, è dovuta anche l'imposta ipotecaria, nella misura proporzionale del 2%, per l'iscrizione di ipoteca. Per quanto riguarda l'imposta di registro, l'istanza di rimborso dell'imposta di registro deve essere presentata direttamente all'ufficio che ha eseguito la registrazione, vale a dire l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate così come previsto dall'art. 77 del dpr 24 aprile 1986, n. 131. In questo caso, come specificato dalla Corte di cassazione, con sentenza del 6

debitamente versata l'istanza di rimborso all'ufficio locale dell'Agenzia del territorio: è importante sottolineare che i soggetti passivi tenuti al pagamento delle imposte di registro e ipotecaria sono legislativamente (art. 57 del dpr 131/86 e 11 del dlgs 347/90) vincolati da un rapporto di solidarietà. Dal vincolo di solidarietà deriva che, secondo quanto stabilito dall'art. 1298 c.c. che nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contrattata nell'interesse esclusivo di ciascuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

Dovendosi quindi onere economico ripartirsi tra gli obbligati, nell'ipotesi in cui «una delle parti abbia chiesto la regi-

strazione (...) e abbia pagato la relativa imposta, ovvero l'abbia pagata per esserne stata richiesta dall'ufficio, essa ha diritto a ripeterla in tutto o in parte dall'altra (art. 1298 cod. civ.): diritto che deriva all'ob-



bligato di imposta dalla congiunta applicazione delle norme tributarie e civili ed è fatto valere con l'azione di regresso (art. 1299 cod. civ.)...» (Cass. 18 dicembre 1996, n. 11324).

L'istanza di rimborso delle imposte di registro e ipotecaria indebitamente versate in conseguenza dell'operazione di mutuo, soggetta, invece, al regime sostitutivo di cui al dpr n. 601/73 potrà essere presentata sia dai mutuatari che dai soggetti eroganti. (riproduzione riservata)

Un nuovo stop alla traslazione dell'imposta

Dall'Agenzia un altro stop alla traslazione dell'imposta. Già in un'altra occasione infatti l'amministrazione finanziaria si era pronunciata in relazione alla traslazione economica dell'imposta sostitutiva sui mutui.

Più precisamente, con la risoluzione del 12 aprile 1988, prot. 17, aveva chiarito l'indeducibilità delle imposte sui redditi e di quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa e la deducibilità delle altre imposte nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

L'imposta sostitutiva, si era allora chiarito, non essendo ricompresa tra quelle per le quali è prevista la rivalsa obbligatoria o facoltativa né essendo a

esse assimilabile, è deducibile nella determinazione del reddito d'impresa, a nulla influendo la circostanza che la stessa abbia formato oggetto di traslazione economica per il corrispondente ammontare nei confronti di soggetti diversi da quelli di diritto, traslazione che non comporta la sostituzione di un soggetto a un altro, nella corresponsione dell'imposta, ma semplicemente un aumento del corrispettivo della prestazione.

Precedentemente era stata la Corte di cassazione a fissare sia pure indirettamente, (con la sentenza del 18 dicembre 1985, n. 6445 poi confermata anche dalla sentenza n. 14 maggio 2003, n. 7440),

l'irrelevanza della traslazione economica dell'imposta.

Nel nostro ordinamento, ha affermato la Suprema corte, nonostante la norma dell'art. 53 Cost., resta fermo il fondamentale criterio della tendenziale irrilevanza giuridica del fenomeno economico della traslazione dell'imposta.

Il soggetto obbligato dalla legge tributaria a pagare l'imposta in quanto svolge una certa attività, o possiede determinati beni (il contribuente cioè che viene «percorsso» dall'imposta), tende per legge economica a scaricare il peso tributario su coloro con cui entra in rapporto a cagione della cosa posseduta o della attività svolta. (...)

Se, quindi, viene pagato indebitamente un tributo indiretto la ripetizione spetta al contribuente di diritto, indipendentemente dalla circostanza che egli sia riuscito a scaricarlo su altro soggetto (il contribuente di fatto) avvalendosi dello strumento della traslazione. (...)

Per il diritto comunitario, che è diritto immediatamente o direttamente applicabile dai giudici italiani (cfr. la sentenza n. 170/84 della Corte costituzionale), la traslazione delle imposte è fenomeno giuridicamente legittimo tanto da giustificare la ripetizione del tributo indebitamente versato dal soggetto che ne abbia trasferito ad altri il carico.